



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD  
OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento adottato dalla Consob  
con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni

**FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**DI**

**ERGYCAPITAL S.P.A.**

**IN**

**INTEK GROUP S.P.A.**

## INDICE

PREMESSA	3
1. AVVERTENZE	3
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	4
2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione	4
2.2 Parti correlate coinvolte nell'Operazione, natura e correlazione	7
2.3 Motivazioni economiche e convenienza dell'Operazione per la Società	8
2.4 Modalità di determinazione del Rapporto di Cambio	8
2.5 Effetti economici, patrimoniali, finanziari e tributari dell'Operazione	16
2.6 Impatto sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione delle società coinvolte	15
2.7 Interessi dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e dirigenti della Società nell'Operazione	18
2.8 <i>Iter</i> di approvazione dell'Operazione	18
2.9 Operazioni derivanti dal cumulo	19
Allegato A – Progetto di fusione	
Allegato B – Parere del Comitato per le operazioni con parti correlate	

## PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”) è stato predisposto da ErgyCapital S.p.A. (“**ErgyCapital**” o la “**Società Incorporanda**”) ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il “**Regolamento OPC**”) nonché ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate di ErgyCapital (la “**Procedura**”) al fine di illustrare il progetto di integrazione tra ErgyCapital e Intek Group S.p.A. (“**Intek**” o la “**Società Incorporante**” e, congiuntamente, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”) che si attuerà mediante la fusione per incorporazione di ErgyCapital in Intek (la “**Fusione**” o l’“**Operazione**”) che si prevede di sottoporre all’approvazione delle Assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione nel mese di giugno 2017.

In virtù della partecipazione azionaria detenuta da Intek in ErgyCapital, pari al 49,039% del capitale sociale, tale Operazione costituisce un’operazione tra parti correlate qualificabile come operazione di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura; il Comitato per le operazioni con parti correlate (il “**Comitato Parti Correlate**”) è stato pertanto coinvolto fin dalla fase iniziale dell’Operazione.

Al riguardo si ricorda che in data 24 gennaio 2017, le Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato le linee guida della Fusione e l’avvio di tutte le attività propedeutiche, strumentali, connesse o funzionali alla realizzazione dell’Operazione e hanno altresì nominato l’*advisor* indipendente EY S.p.A. (l’“**Advisor EY**”), quale esperto congiunto nella determinazione dei valori delle Società Partecipanti alla Fusione.

In tale contesto, in conformità al Regolamento OPC e alla Procedura e all’esito dell’informativa ricevuta dal management di ErgyCapital e delle riunioni tenutesi, il Comitato Parti Correlate ha avviato le attività finalizzate all’esame dell’Operazione e ha nominato, in qualità di *advisor* finanziario indipendente Colombo & Associati S.r.l. (di seguito anche l’“**Advisor Colombo & Associati**”), soggetto dotato di comprovata capacità, professionalità ed esperienza in operazioni analoghe o similari, il quale supporterà nelle valutazioni e analisi demandate al Comitato stesso e nella verifica del Rapporto di Cambio che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La nomina dell’*Advisor* Colombo & Associati è avvenuta al termine di un processo di selezione e di verifica dei requisiti di indipendenza e professionalità, nel corso del quale sono state analizzate e valutate le offerte pervenute dagli operatori coinvolti.

Ai sensi dell’art. 70 del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), la Fusione si qualifica come operazione significativa, pertanto le Società Partecipanti alla Fusione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea straordinaria dei soci convocata per deliberare sulla Fusione, metteranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 3B del Regolamento Emittenti medesimo.

L’ulteriore documentazione prevista dalla vigente normativa in relazione all’Operazione sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti ai sensi di legge e di regolamento.

### 1. AVVERTENZE

Alla data del presente Documento Informativo, Intek detiene direttamente una partecipazione pari al 49,039% del capitale sociale di ErgyCapital.

ErgyCapital non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Intek, in quanto la stessa:

- opera in condizioni di autonomia societaria e imprenditoriale;
- opera in autonomia nei rapporti commerciali con i propri clienti e fornitori;

- non sussistono rapporti di tesoreria accentrata con Intek;
- non sussistono particolari vincoli contrattuali con Intek tali da determinare un'influenza dominante nei confronti dell'Emittente;
- ha nominato il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per le operazioni con parti correlate composto da Amministratori indipendenti.

Alcuni amministratori e sindaci di ErgyCapital rivestono tale ruolo anche nel Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante. In particolare:

- il Consigliere di ErgyCapital, Dott.ssa Diva Moriani, è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intek Group, società che detiene direttamente una partecipazione azionaria pari al 49,039% del capitale sociale di ErgyCapital;
- il Consigliere di ErgyCapital, Dott.ssa Alessandra Pizzuti, è Consigliere di Intek Group, società che detiene direttamente una partecipazione azionaria pari al 49,039% del capitale sociale di ErgyCapital;
- il Sindaco effettivo di ErgyCapital, Dott.ssa Francesca Marchetti, è Sindaco effettivo di Intek Group, società che detiene direttamente una partecipazione azionaria pari al 49,039% del capitale sociale di ErgyCapital.

Inoltre:

- il Presidente di ErgyCapital, Ing. Vincenzo Cannatelli, è azionista di ErgyCapital con una partecipazione azionaria pari al 2,532%;
- il Presidente del Collegio Sindacale di ErgyCapital, Dott. Leonardo Quagliata, è azionista di ErgyCapital con una partecipazione azionaria pari al 0,264%.

## **2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE**

### **2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione**

#### **2.1.1 Descrizione dell'Operazione**

L'Operazione descritta nel presente Documento Informativo consiste nella fusione per incorporazione di ErgyCapital in Intek che, anche alla luce della mancata realizzazione delle operazioni di aggregazione e integrazione societaria con operatori terzi, permetterebbe agli azionisti ErgyCapital di ampliare, da un lato, le prospettive del loro investimento e dall'altro di beneficiare dei risparmi di costo. L'ingresso nel capitale di Intek consentirà inoltre agli azionisti di ErgyCapital di mantenere la propria partecipazione in una società i cui strumenti finanziari sono quotati sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

In tale Operazione, dunque, ErgyCapital verrebbe incorporata da Intek, holding di partecipazioni industriali quotata presso l'MTA di Borsa italiana, con conseguente estinzione della stessa e il subentro della Società Incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della Società Incorporanda.

In data 24 gennaio 2017, le Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato le linee guida della Fusione e l'avvio di tutte le attività propedeutiche, strumentali, connesse o funzionali alla realizzazione dell'Operazione e hanno altresì nominato l'*Advisor* EY, quale esperto congiunto nella determinazione dei valori delle Società Partecipanti alla Fusione.

A seguito di istanza congiunta delle Società Partecipanti alla Fusione, con provvedimento del 10 febbraio 2017 depositato in data 23 febbraio 2017, il Tribunale di Milano ha nominato Baker Tilly Revisa S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio (il "**Rapporto di Cambio**") ai

sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*sexies* del Codice Civile, che sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e di regolamento.

Il progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital in data 16 maggio 2017 (Allegato A al presente Documento Informativo), previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate è stato predisposto utilizzando quale situazione patrimoniale di riferimento, per ErgyCapital, il bilancio al 31 dicembre 2016 approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2017 e, per Intek, il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2017 che sarà sottoposto alla convocando Assemblea degli Azionisti.

Il Progetto di Fusione, unitamente alle situazioni patrimoniali di Fusione e ai bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre esercizi, la relazione illustrativa, la relazione dell'esperto comune sulla congruità del Rapporto di Cambio saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e di regolamento.

### 2.1.2 Rapporto di Cambio e modalità di assegnazione delle azioni Intek

Ai fini dell'individuazione dei valori da attribuire a ErgyCapital e Intek per la definizione del Rapporto di Cambio tra le azioni ordinarie delle predette società, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi del supporto dell'*Advisor* EY, esperto finanziario di comprovata esperienza, professionalità e qualificazione professionale nell'ambito di operazioni di carattere straordinario e della conoscenza del Gruppo Intek e di ErgyCapital acquista in precedenti incarichi.

In data 16 maggio 2017, i Consigli di Amministrazione di ErgyCapital e Intek, dopo aver esaminato le valutazioni dell'*advisor* nonché, per quanto riguarda ErgyCapital, preso atto del motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate (cfr. successivo paragrafo 2.8), hanno approvato il Rapporto di Cambio, inteso come rapporto idoneo a esprimere il peso reciproco delle due Società Partecipanti alla Fusione, nella seguente misura:

n. 4,5 azioni ordinarie ErgyCapital – Società Incorporanda per n. 1 azione ordinaria di Intek – Società Incorporante

La valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, è stata effettuata secondo i principi e i metodi utilizzati nella prassi per operazioni di analoga tipologia ed entità.

Per la descrizione delle metodologie di valutazione utilizzate dal Consiglio di Amministrazione nella determinazione del Rapporto di Cambio nonché dei criteri di selezione e applicazione delle suddette metodologie, si confronti il successivo paragrafo 2.4.

\* \* \*

L'assemblea straordinaria della Società Incorporante sarà chiamata ad approvare, a servizio della Fusione, l'emissione di massime n. 18.914.322 nuove azioni ordinarie Intek senza indicazione del valore nominale, da assegnare agli azionisti ErgyCapital diversi da Intek, a soddisfazione del Rapporto di Cambio.

Il numero massimo delle azioni di nuova emissione a servizio della Fusione è così determinato assumendo che permanga invariata la partecipazione di Intek in ErgyCapital e la mancanza di annullamenti di azioni ErgyCapital in virtù dell'eventuale recesso di cui al successivo paragrafo 2.1.3.

Si precisa che l'emissione di azioni al servizio della Fusione, a valere sul medesimo ammontare del capitale sociale, non avrà ad oggetto un numero di azioni superiore al 10% del numero di azioni di Intek attualmente esistenti e, pertanto, ricorrerà l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Regolamento Emittenti.

Al perfezionamento della Fusione tutte le azioni ErgyCapital saranno annullate.

Le azioni ordinarie della Società Incorporante assegnate al servizio del concambio saranno poste a disposizione degli aventi diritto in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., a partire dalla data di efficacia della Fusione e, comunque, verranno messe a disposizione di ciascun richiedente entro il termine massimo di 10 giorni di Borsa aperta da tale data.

Le operazioni di concambio saranno effettuate per il tramite degli intermediari autorizzati, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione.

Per quanto riguarda i tempi e le modalità per procedere alle operazioni di concambio, la Società Incorporante provvederà alla pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Ove necessario, sarà messo a disposizione degli azionisti di ErgyCapital un servizio che consenta loro di:

- ottenere il quantitativo di azioni ErgyCapital necessario per giungere ad un numero intero di azioni Intek spettanti in applicazione del rapporto di cambio;
- cedere a valori di fusione le azioni ErgyCapital che risultino inferiori al numero minimo previsto per il concambio per ottenere n. 1 azione ordinaria Intek di nuova emissione.

Tutte le operazioni sopra descritte avverranno senza aggravio di spese per gli azionisti da parte delle Società Partecipanti alla Fusione.

Tutte le azioni ordinarie della Società Incorporante che saranno assegnate saranno quotate al pari delle azioni ordinarie delle medesime già in circolazione.

Le azioni ordinarie della Società Incorporante attribuite in concambio delle azioni ErgyCapital avranno tutte godimento regolare. Le azioni ordinarie Intek di nuova emissione attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni Intek in circolazione al momento della loro emissione.

### 2.1.3 Diritto di recesso

Agli azionisti di ErgyCapital spetta il diritto di recesso per la sussistenza delle ipotesi previste ai sensi dell'art. 2437, comma 1 del Codice Civile.

Agli azionisti Intek non compete invece il diritto di recesso non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dalla legge.

La Fusione è subordinata alla condizione che, anteriormente alla stipulazione dell'atto di Fusione, sia pervenuto un numero di dichiarazioni di recesso da parte degli azionisti di ErgyCapital che non comporti un onere complessivo di spesa per la Società Incorporante superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Tale condizione, posta nell'esclusivo interesse della Società Incorporante, è rinunciabile da parte di questa ultima.

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di ErgyCapital per le quali sarà esercitato il diritto di recesso sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital in applicazione del criterio previsto dall'art. 2437-ter, comma 3 del Codice Civile e sarà reso noto nei modi e nei termini di legge, al pari degli elementi del procedimento di recesso.

### 2.1.4 Condizioni cui è subordinato il perfezionamento della Fusione

Il perfezionamento dell'Operazione di Fusione è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle rispettive Assemblee straordinarie di ErgyCapital e di Intek, all'avveramento di tutte le seguenti condizioni:

- (a) il mancato esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di ErgyCapital per un numero di azioni che comporti un valore complessivo di liquidazione superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- (b) il mancato verificarsi, entro la data di stipula dell'atto di Fusione e anche nel corso e/o per effetto dell'esecuzione dell'operazione medesima e/o in concorso con o contestualmente alla stessa, (i) di eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie delle Società Partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek, ovvero (ii) di atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data odierna e tali da determinare un pregiudizio che incida in modo rilevante sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie delle Società Partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek;
- (c) la mancata adozione/pubblicazione, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere sostanzialmente più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità delle Società Partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek di eseguire la fusione e/o l'insieme delle operazioni indicate nel Progetto di Fusione nei termini e alle condizioni ivi descritti;
- (d) la circostanza che gli enti creditori del Gruppo ErgyCapital abbiano espressamente rinunciato alla facoltà di avvalersi dei rimedi risolutivi derivanti dall'esistenza di clausole di *change of control* eventualmente incluse nei contratti di finanziamento e/o leasing con società facenti parte del medesimo Gruppo ErgyCapital.

L'accertamento del verificarsi degli eventi dedotti nelle condizioni sub (b) e (c) è rimesso alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Intek, restando inteso che, in mancanza di apposita deliberazione di accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione di Intek prima della stipulazione dell'atto di fusione, dette condizioni sospensive dovranno intendersi avverate.

Il Consiglio di Amministrazione di Intek deve parimenti intendersi competente a decidere, nell'interesse della società risultante dalla Fusione, la rinuncia alle condizioni sub (a), (b) e (c) sopra indicate.

La condizione sub (d) sarà oggetto di accertamento da parte degli amministratori e/o dei legali rappresentanti di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione.

## **2.2. Parti correlate coinvolte nell'Operazione, natura e correlazione**

Alla data del presente Documento Informativo, ErgyCapital e Intek sono parti correlate, poiché la Società Incorporanda è soggetta al controllo della Società Incorporante.

Come evidenziato al paragrafo 1., si ricorda che:

- il Consigliere di ErgyCapital, Dott.ssa Diva Moriani, è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intek, società che detiene direttamente una partecipazione azionaria pari al 49,039% del capitale sociale di ErgyCapital;
- il Consigliere di ErgyCapital, Dott.ssa Alessandra Pizzuti, è Consigliere di Intek, società che detiene direttamente una partecipazione azionaria pari al 49,039% del capitale sociale di ErgyCapital;

I suddetti Consiglieri, durante la riunione del Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital del 16 maggio 2017, hanno dato notizia di ogni interesse che per conto proprio o di terzi hanno nell'Operazione in virtù delle posizioni sopra riportate, rilasciando le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile.

### **2.3. Motivazioni economiche e convenienza dell'Operazione per la Società**

L'Operazione, come già descritta nel paragrafo 2.1.1, consiste nella fusione per incorporazione di ErgyCapital in Intek che, anche alla luce della mancata realizzazione delle operazioni di aggregazione e integrazione societaria con operatori terzi, permetterebbe agli azionisti ErgyCapital di ampliare, da un lato, le prospettive del loro investimento e dall'altro di beneficiare dei risparmi di costo, anche inerenti al regime di quotazione non più giustificati alla luce dell'attuale attività sociale di ErgyCapital e delle contenute dimensioni della stessa.

L'ingresso nel capitale di Intek consentirà inoltre agli azionisti di ErgyCapital di mantenere la propria partecipazione in una società i cui strumenti finanziari sono quotati sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

### **2.4. Modalità di determinazione del Rapporto di Cambio**

#### 2.4.1 Consulenti coinvolti nell'Operazione, criteri di designazione e relazioni in essere con le Società Partecipanti alla Fusione

Come già evidenziato nel presente Documento Informativo, a supporto della determinazione dei valori delle Società Partecipanti alla Fusione e della congruità del Rapporto di Cambio, i Consigli di Amministrazione di ErgyCapital e di Intek si sono avvalsi di un *advisor* indipendente di comprovata esperienza, professionalità e qualificazione professionale nell'ambito di operazioni di carattere straordinario e similari all'Operazione in oggetto.

Più precisamente, in data 24 gennaio 2017, le Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato le linee guida della Fusione e hanno altresì nominato l'*Advisor* EY, quale esperto congiunto incaricato di redigere la perizia valutativa a supporto della determinazione del Rapporto di Cambio.

A valle delle suddette delibere consiliari, il Comitato Parti Correlate di ErgyCapital ha avviato le attività finalizzate all'esame dell'Operazione e in tale contesto, in conformità al Regolamento OPC e alla Procedura e all'esito dell'informativa ricevuta dal management di ErgyCapital e delle riunioni tenutesi, ha nominato, in qualità di *advisor* finanziario indipendente Colombo & Associati S.r.l., soggetto dotato di comprovata capacità, professionalità ed esperienza anche in operazioni analoghe o similari.

La nomina dell'*Advisor* Colombo & Associati è avvenuta al termine di un processo di selezione e di verifica dei requisiti di indipendenza e professionalità, nel corso del quale sono state analizzate e valutate le offerte pervenute dagli operatori coinvolti.

L'incarico oggetto del mandato assegnato all'*Advisor* Colombo & Associati è il seguente:

*"... In particolare, l'Advisor Colombo & Associati dovrà:*

- (i) esprimere al Comitato il proprio parere - che sarà reso nelle forme ordinarie e con le specificazioni normalmente richieste in operazioni di questo tipo dalle Autorità di Vigilanza ai sensi dell'allegato 4, sezione 2.4, secondo paragrafo del Regolamento Consob 17221/2010 sulle operazioni con parti correlate - circa la congruità, dal punto di vista finanziario, per gli azionisti di Ergy (diversi da Intek) del rapporto di cambio nel contesto dell'Operazione, nonché*
- (ii) supportare il Cliente nella valutazione in merito all'idoneità degli elementi considerati e dei metodi di valutazione adottati, nonché alla correttezza dei relativi calcoli e delle conclusioni formulate nella proposta presentata dal management di Ergy con il supporto dell'advisor EY incaricato dal CdA in merito al rapporto di cambio."*



La *fairness opinion* rilasciata dall'Advisor Colombo & Associati è acclusa al parere del Comitato Parti Correlate allegato al presente Documento Informativo (Allegato B).

Con riferimento all'Advisor EY si segnala che tale *advisor* ha svolto in favore del Gruppo Intek e di ErgyCapital attività di consulenza e di assistenza tecnica in materia contabile e finanziaria; i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno ritenuto che tale circostanza non fosse pregiudizievole e tale da condizionare l'autonomia di giudizio dell'*advisor* ma che, di contro, consentisse un beneficio in termini di conoscenza di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione.

#### 2.4.2 Criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio

ErgyCapital e Intek, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, hanno proceduto all'analisi di stima del valore economico ("**Fair Value**" o "**Equity Value**") delle Società Partecipanti alla Fusione.

Nella determinazione del Rapporto di Cambio, i Consigli di Amministrazione di ErgyCapital e di Intek si sono avvalsi delle risultanze dell'assistenza dell'Advisor EY, che già aveva supportato ErgyCapital nell'effettuazione dell'*impairment test* per il bilancio al 31 dicembre 2016, e Intek nella determinazione del *Fair Value* dei propri investimenti per il bilancio al 31 dicembre 2016 (cui si rimanda per ulteriori dettagli sulle valutazioni utilizzate), e in precedenti operazioni straordinarie (fusione Intek/FEB).

Si ritiene che la stima dei valori economici da porre a confronto per la determinazione del Rapporto di Cambio, come previsto dalla dottrina aziendale e dalla più diffusa prassi professionale, debba essere condotta sulla base dei seguenti principi:

- **Pluralità di criteri:** si fa generalmente ricorso, per le attività più significative e, ove possibile, a più metodi di valutazione al fine di determinare un intervallo di ragionevolezza in cui collocare il valore delle Società Partecipanti alla Fusione e, quindi, identificare successivamente i limiti minimi e massimi da utilizzare per la stima del Rapporto di Cambio;
- **Omogeneità e coerenza dei criteri:** l'applicazione di regole omogenee e coerenti nel processo valutativo (scelta della metodologia e relativa applicazione) rappresenta una condizione fondamentale avuto riguardo al settore in cui l'impresa opera, all'attività aziendale, alle sue caratteristiche gestionali e alla disponibilità dei dati;
- **Ottica *stand alone*:** la valutazione deve essere effettuata in ipotesi di autonomia gestionale delle Società Partecipanti alla Fusione, in un'ottica cosiddetta *stand alone*, tenendo conto delle singole realtà aziendali come disgiunte e considerando le rispettive condizioni economiche. In particolare, devono essere esclusi i potenziali effetti derivanti dall'Operazione (es. sinergie);
- **Relatività delle stime:** nell'ambito di operazioni di questo tipo, l'obiettivo primario non è tanto la determinazione in termini assoluti dei valori economici delle società coinvolte, quanto la definizione di valori relativi che possano essere raffrontati e comparati tra loro nell'ottica della determinazione del Rapporto di Cambio, pur tenendo conto della specificità dell'Operazione;
- **Riferimento ai prezzi di Borsa:** nel caso di operazioni che coinvolgono società quotate sui mercati regolamentati i prezzi di Borsa costituiscono normalmente il criterio valutativo di riferimento.

Sulla base dell'*Equity Value* complessivo delle Società Partecipanti alla Fusione si determina quello per singola azione.

### 2.4.3 Considerazioni sulla determinazione del rapporto di cambio e, nello specifico, sulla determinazione delle formule di riferimento

Nel caso specifico sono stati considerati i seguenti aspetti:

- Azioni ordinarie e Azioni di risparmio: Intek ha in circolazione azioni di risparmio. È pertanto necessario definire la c.d. parità interna, ossia il rapporto di cambio esistente tra azioni ordinarie e azioni di risparmio, attraverso un'analisi del contenuto patrimoniale dei loro diritti. Allo stato attuale, in caso di liquidazione i diritti delle due diverse categorie di azioni non sono differenti. Similmente a quanto effettuato in precedenti operazioni straordinarie, si è ritenuto opportuno definire un rapporto di parità interna pari a uno tra azioni ordinarie e di risparmio della Società Incorporante;
- Azioni con voto maggiorato: la presenza nello statuto di Intek della clausola relativa al voto maggiorato è stata considerata come caratteristica dell'azionista e non delle azioni stesse;
- Azioni proprie: come da prassi, non sono state considerate nel numero di azioni ai fini della definizione del valore unitario delle azioni, nella sostanza si attribuisce il maggior valore di tali azioni rispetto al costo di iscrizione a tutti gli azionisti;
- Intek ha in circolazione un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria dell'importo nominale complessivo di Euro 32.004.000, suddiviso in numero 4.000 obbligazioni dal valore nominale unitario di Euro 8.001 "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012–2017" (il "**Prestito Convertendo**"). Ai fini della stima del Rapporto di Cambio, è stato considerato l'esercizio del diritto di conversione e quindi il conseguente effetto diluitivo sul capitale sociale. È stato altresì tenuto conto che una frazione di detto prestito obbligazionario per n. 526 obbligazioni per un importo nominale complessivo di Euro 4.208.526 risulta attualmente detenuta da Intek stessa.

In considerazione di quanto sopra, è stata configurata la seguente formula relativa al Rapporto di Cambio:

$$\text{Rapporto di Cambio}^1 = \frac{\text{Equity Value Intek} / \# \text{ azioni Intek}^2}{\text{Equity Value ErgyCapital} / \# \text{ azioni ErgyCapital}^3}$$

Note:

<sup>(1)</sup> Il Rapporto di Cambio, in ragione del ridotto Fair Value unitario delle azioni ErgyCapital, è stato indicato come rapporto tra le azioni concambiate rispetto a quelle annullate.

<sup>(2)</sup> Pari a n. 414.601.808, rappresentato dal totale delle azioni ordinarie e di risparmio emesse da Intek al netto di quelle deterrute dall'emittente in portafoglio e considerando quelle derivanti dalla conversione del Prestito Convertendo, al netto delle obbligazioni proprie detenute da Intek.

<sup>(3)</sup> Pari a n. 167.020.217.

### 2.4.4 Criteri utilizzati nella determinazione del rapporto di cambio

Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio e in particolare ai fini della determinazione dell'Equity Value di riferimento di ErgyCapital e Intek è stato fatto riferimento, al Metodo delle Quotazioni di Borsa e, per il fatto che entrambe le società hanno natura di holding di partecipazioni, al Metodo Somma delle Parti ("**SoP**").

### Metodo delle Quotazioni di Borsa

Il Metodo delle Quotazioni di Borsa consiste nel riconoscere a un'azienda quotata un valore pari a quello attribuitole dal mercato borsistico, a prescindere dagli effettivi valori patrimoniali e reddituali, storici e prospettici.

Nel caso specifico si riportano tuttavia le seguenti considerazioni:

- in seguito all'attuale forte instabilità dei mercati finanziari conseguente alla crisi economica e finanziaria globale, le quotazioni di Borsa potrebbero essere penalizzanti per entrambe le società;
- l'evidenza sui mercati finanziari di "holding discount" che caratterizza le holding di partecipazioni;
- i titoli emessi da ErgyCapital e Intek presentano una scarsa (quasi inesistente) copertura da parte degli analisti finanziari;
- dall'analisi effettuata sulla liquidità del titolo si osserva una discreta liquidità dei titoli anche se il capitale scambiato cumulato in rapporto al flottante risulta al di sotto della media osservata per i diretti comparabili sui vari orizzonti temporali.

Ai fini dell'analisi si è osservato l'andamento delle quotazioni di Borsa con riferimento a diversi orizzonti temporali sia con riferimento alla data del 24 gennaio 2017 (data dell'annuncio ufficiale al mercato dell'Operazione cd. "Leak Date") che al 31 dicembre 2016. Per sterilizzare la volatilità insita nei titoli azionari si è privilegiato il ricorso a valori medi calcolati su intervalli temporali diversi. In particolare si è fatto riferimento a intervalli di 1, 3, 6 e 12 mesi.

Per determinare l'Equity Value di Intek si è fatto riferimento alla somma della capitalizzazione di Borsa delle azioni ordinarie e di quelle di risparmio.

Le tabelle sottostanti riepilogano le risultanze delle analisi indicando il Rapporto di Cambio inteso come numero di azioni ErgyCapital per ogni azione Intek.

Data Osservazione	Orizzonte temporale	Equity Value per Azione		Rapporto di Cambio
		ErgyCapital	Intek	
31 dicembre 2016	12 mesi	0,0544	0,2370	4,3566
31 dicembre 2016	6 mesi	0,0510	0,2076	4,0706
31 dicembre 2016	3 mesi	0,0524	0,2060	3,9313
31 dicembre 2016	1 mese	0,0546	0,2050	3,7546
Leak Date	12 mesi	0,0539	0,2338	4,3377
Leak Date	6 mesi	0,0529	0,2126	4,0189
Leak Date	3 mesi	0,0546	0,2137	3,9139
Leak Date	1 mese	0,0562	0,2252	4,0071

I valori osservati si collocano tra un minimo di 3,75 e un massimo di 4,36.

### Somma delle Parti

Tale metodologia consiste nel determinare il valore economico di un Gruppo mediante la valutazione dei singoli assets che lo compongono, ognuno sulla base del metodo valutativo ritenuto più appropriato nelle circostanze.

In considerazione delle caratteristiche dei beni oggetto di valutazione, per la stima del *Fair Value* di alcune attività, si è provveduto ad applicare metodologie basate sui flussi di cassa attesi, (metodo del “**Discounted Cash Flow**” o “**DCF**”). Le tecniche di valutazione basate sul DCF, generalmente consistono nella determinazione di una stima dei flussi di cassa futuri attesi. Il modello richiede la stima dei flussi di cassa e l’adozione di parametri di mercato per lo sconto: il tasso o il margine di sconto riflette lo spread di credito e/o di finanziamento richiesti dal mercato per strumenti con profili di rischio e di liquidità simili, al fine di definire un “valore attualizzato”.

Con specifico riferimento ad altri investimenti, principalmente rappresentati da attività in liquidazione o in attesa di realizzo, è stato determinato il rispettivo Fair Value secondo una prospettiva di carattere patrimoniale, facendo riferimento principalmente alle seguenti informazioni: (i) patrimonio netto contabile di alcune società di entità minore; (ii) il valore di mercato delle quote dei fondi di investimento; (iii) costi storici desumibili dai bilanci delle Società Partecipanti alla Fusione e (iv) il valore di mercato per gli immobili risultante da apposite perizie immobiliari.

In relazione alla partecipazione detenuta in KME AG da Intek, che, rappresentando oltre l’85% delle attività, ne costituisce il principale investimento, è stata sviluppata una stima di valore basata sulla metodologia del DCF con riferimento alle attività industriali inerenti la produzione e la commercializzazione di rame e altri materiali metallici, sulla base del Business Plan 2017-2021, approvato dal Board di KME AG.

Il *Fair Value* della partecipazione in KME AG è stato stimato attualizzando i flussi di cassa operativi generati dagli *assets* stessi (al netto dell’effetto fiscale) ad un tasso di sconto rappresentativo del costo medio del capitale (WACC, anch’esso post tax) pari a 9,98% (inclusivo di un premio addizionale dell’1,5% per riflettere i rischi intrinseci alle previsioni, tenendo conto delle deviazioni storiche registrate).

Di seguito le assunzioni principali alla base del Piano:

- progressivo recupero nei volumi di vendita di circa l’1,6% annuo (la crescita della domanda di rame a livello globale (CAGR 2017-2020) è del 2,5%);
- crescita del valore aggiunto (CAGR circa 3,6%) legato alla ipotizzata stabilità del prezzo del rame. La stabilità del prezzo del rame è supportata dalle previsioni contenute negli studi dei principali operatori finanziari;
- significativo recupero di EBITDA principalmente conseguente agli effetti dei piani di ristrutturazione posti in essere dagli amministratori in esercizi recenti e all’aumento dell’attenzione nell’incremento della produttività;
- investimenti sostanzialmente stabili e mediamente pari al 4,6% del capitale investito netto.

Il *terminal value* è stato calcolato assumendo l’EBITDA di lungo periodo pari alla media dell’EBITDA di Piano degli ultimi 5 anni (periodo esplicito), ammortamenti pari agli investimenti e utilizzando un tasso di crescita di lungo periodo “g” pari a zero.

La proiezione dei flussi finanziari è basata sulle proiezioni approvate dalla direzione aziendale escludendo tuttavia eventuali flussi in entrata o in uscita che si stimino derivare da future ristrutturazioni, miglioramenti o ottimizzazione dell’andamento dell’attività formalmente non approvati.

Il tasso WACC è stato determinato in considerazione dei seguenti parametri:

- *risk free-rate*: media ponderata dei bond governativi a 10 anni di ciascun paese in cui il Gruppo opera;

- *market risk premium*: pari al 5,5%, in linea con la prassi valutativa italiana;
- costo del debito: tasso *swap* USD a 10 anni al 31 dicembre 2016 incrementato da uno *spread* del 2,5%;
- *beta unlevered*: media dei coefficienti beta unlevered di un campione di società quotate comparabili;
- premio addizionale Alpha sul costo del capitale proprio pari al 4%.

Similarmente, per quanto riguarda ErgyCapital si è fatto riferimento ai flussi operativi di cassa legati ai settori Fotovoltaico e Geotermia previsti dal Piano Pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital nel marzo 2017.

Relativamente al settore fotovoltaico le ipotesi di base sono state:

- i flussi finanziari sono stati ottenuti a partire dalle previsioni economiche e finanziarie relative alle società veicolo che detengono gli impianti in esercizio nonché alle previsioni afferenti la società di service (O&M) Energetica Solare ricompresa nel perimetro della CGU;
- l'orizzonte temporale di riferimento è incluso tra 12 e 17 anni, coerentemente con la durata residua del periodo di incentivazione ottenuta dagli impianti fotovoltaici come stabilito dal conto energia;
- gli assunti di base relativi al settore operativo Fotovoltaico sono i seguenti:
  - si è tenuto conto dei flussi di cassa dei 18,1 MWp corrispondenti agli investimenti già realizzati dal Gruppo alla data del bilancio;
  - prosecuzione dell'attività di Operation & Maintenance ("**O&M**") per gli impianti del gruppo da parte della controllata Energetica Solare Srl;
  - i costi operativi relativi all'IMU sono stati rivisti per adeguarli alle modifiche normative che ne hanno ridotto sensibilmente la base imponibile;
  - gli altri parametri (ore di insolazione, prezzo di vendita dell'energia, decadimento produttivo dei pannelli, etc.) sono in linea sia con i dati storici osservati nel corso degli esercizi precedenti, che con i valori desumibili dalle analisi di mercato;
- è stato utilizzato un tasso di sconto al netto delle imposte del 5,13%. Il tasso di sconto è stato stimato sulla base del costo medio del capitale di settore calcolato partendo dal tasso di interesse di mercato del 1,76% (*Risk-free rate* pari al BTP decennale al 31 dicembre 2016), ipotizzando un rapporto D/E (Debt/Equity) pari a 3,25.

Per quanto riguarda il settore della Geotermia le ipotesi sono state le seguenti:

- i flussi finanziari sono stati ottenuti a partire dalle previsioni economiche e finanziarie del piano della controllata E.Geo S.r.l., che costituisce la CGU Geotermia, per il periodo 2017-2019;
- l'orizzonte temporale di riferimento è pari a 3 anni. Per la determinazione del terminal value è stato definito un tasso di crescita nullo ( $g=0$ ) utilizzando altresì quale margine operativo lordo quello medio degli ultimi tre anni di previsione esplicita;
- il valore recuperabile dell'avviamento allocato al settore Geotermia è stato calcolato applicando un tasso di sconto al netto delle imposte pari al 5,87%. Infine, è stato utilizzato un rapporto D/E (Debt/Equity) pari a 1,18.

In secondo luogo è stato poi utilizzato sia per le principali attività di ErgyCapital che per Intek il metodo dei multipli di transazioni comparabili che consiste nel riconoscere all'azienda un valore in linea con i prezzi fatti in transazioni recenti, aventi per oggetto aziende similari operanti nello stesso settore della società da valutare. In

sintesi, tale metodo prevede l'elaborazione di moltiplicatori risultanti dal rapporto tra il valore della transazione comparabile ed alcune grandezze economico patrimoniali ritenute significative.

Nell'adottare tale metodologia, si è tenuto conto delle seguenti tematiche:

- scelta delle transazione comparabili, ossia identificazione di un campione di transazione sufficientemente comparabili con l'azienda oggetto di valutazione;
- scelta dei moltiplicatori, ossia individuazione di opportuni rapporti tra: valori espressi dal mercato; e
- grandezze fondamentali delle aziende del campione considerato.

In particolare, nell'applicazione di tale metodo:

- per ErgyCapital è stato utilizzato un multiplo tecnico EV/MW. Tale moltiplicatore, pari ad 3,68, è stato applicato alla potenza totale, espressa in MW, degli impianti fotovoltaici di proprietà di ErgyCapital corrispondente a 18,105;
- per KME AG dopo aver selezionato un panel di transazioni comparabili, è stato utilizzato il multiplo EV/EBITDA, considerato il più attendibile alla luce della consolidata prassi valutativa, per aziende operative in business simili. Nello specifico il valore utilizzato è stato pari a 9,32 volte sull'EBITDA 2016 pari ad Euro 63 milioni.

Si è successivamente condotta un'analisi utilizzando la media aritmetica dei valori ottenuti tramite l'applicazione del DCF e del metodo dei multipli di transazione. La scelta di tale metodologia, da parte dell'Advisor EY, è attribuibile alla necessità di attenuare ulteriormente la crescita prevista nel Piano KME (riflessa nel metodo DCF – adeguatamente considerato in ottica prudenziale) attraverso l'applicazione di valori storici (riflessi nel metodo dei multipli) anche alla luce (i) degli scostamenti tra i dati actual e di budget di KME nonché (ii) delle stime del Piano 2017-2021 in rialzo rispetto alla versione del Business Plan precedente.

I risultati ottenuti, posta la minor rischiosità delle valutazioni di ErgyCapital, sono stati integrati delle risultanze di scenari alternativi (stress test) utilizzando ulteriori parametri quali un aumento del tasso di sconto applicato ai flussi di KME (+1,0% e successivamente +1,4%). L'ultimo scenario approssima il valore di patrimonio netto di Intek che esprime a Fair Value le proprie attività.

La tabella seguente riepiloga i risultati ottenuti:

Metodo	Equity Value per Azione		Rapporto di Cambio
	ErgyCapital	Intek	
DCF - caso base	0,1104	1,2616	11,4275
Multipli di transazione	0,0790	1,0430	13,2025
Media	0,0950	1,1520	12,1263
DCF - stress test 1	0,1104	1,1245	10,1857
DCF - stress test 2	0,1104	1,0760	9,7464

I valori ottenuti si posizionano tra un minimo di 9,75 e 13,20.

#### 2.4.5 Sintesi dei risultati

Sulla base delle risultanze di cui sopra, è stato indicato da parte dell'Advisor EY un intervallo di valori compreso tra 4 (espressione del Metodo delle Quotazioni di Borsa) e 10 (espressione del Metodo della Somma delle Parti). In quest'ultimo caso sono state considerate anche le risultanze degli stress test più prudentiali per Intek alla luce delle considerazioni indicate in precedenza.

#### 2.4.6 Difficoltà incontrate nella valutazione

Le principali difficoltà incontrate nella valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione sono sinteticamente le seguenti:

- ricorso all'effettuazione di stime e di assunzioni soprattutto per il metodo del *Discounted Cash Flow*. Non è possibile prevedere che tali stime e assunzioni, pur basandosi sull'esperienza e conoscenza nonché sui dati storici disponibili, saranno effettivamente mantenute o confermate. Si citano, ad esempio, gli scostamenti rilevati tra i dati *actual* e quelli di *budget* elaborati dal Management di KME negli ultimi 3 anni;
- limitata comparabilità delle società oggetto di analisi con riguardo al portafoglio degli investimenti detenuto e allo stadio di valorizzazione degli stessi;
- presenza di categorie diverse (azioni ordinarie e di risparmio) all'interno dell'azionariato di Intek;
- complessità dello strumento finanziario Prestito Convertendo e connesse considerazioni relative alla determinazione del Rapporto di Cambio;
- scarsa significatività delle quotazioni di Borsa di ErgyCapital e di Intek rispetto ai principali *competitors* quotati.

Le predette oggettive difficoltà di valutazione sono state oggetto di attenta considerazione nello svolgimento delle analisi e ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio.

#### 2.4.7 Determinazione del Rapporto di Cambio

I Consigli di Amministrazione di ErgyCapital e di Intek hanno deciso di adottare il seguente Rapporto di Cambio:

- ogni n. 4,5 azioni di ErgyCapital da concambiare, assegnazione di n. 1 (una) azione ordinaria Intek.

Tale valore approssima il valore massimo ottenuto dall'applicazione del Metodo delle Quotazioni di Borsa che è stato ritenuto nella fattispecie il più idoneo visto che si tratta di due società entrambe quotate.

Le principali considerazioni che hanno condotto i due Consigli di Amministrazione a questa scelta possono così essere riassunte:

- minimizzazione dell'uscita di cassa legata al potenziale recesso degli azionisti di ErgyCapital;
- riduzione dei fenomeni di arbitraggio tra i titoli coinvolti che potrebbero alterare l'andamento delle quotazioni;
- interesse di Intek alla gestione diretta delle attività di ErgyCapital.

Non sono previsti conguagli in denaro.

## **2.5. Effetti economici, patrimoniali, finanziari e tributari dell'Operazione**

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà anche essere successiva all'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* del Codice Civile (la "**Data di Efficacia**").

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante e gli effetti della Fusione ai fini delle imposte sui redditi saranno riferiti alla Società Incorporante stessa a decorrere dal primo giorno dell'anno in cui viene data attuazione alla Fusione.

### Neutralità fiscale

Le operazioni di fusione sono regolate, dal punto di vista fiscale, dall'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ("**Tuir**").

In termini generali, la normativa prevede un regime di neutralità fiscale dell'Operazione, non originandosi alcuna ipotesi né di realizzo né di distribuzione delle plusvalenze della Società Incorporanda. Da questo enunciato discende che i valori fiscalmente riconosciuti per i beni della Società Incorporanda vengono necessariamente mantenuti in capo alla Società Incorporante, indifferentemente dalla valorizzazione dei beni stessi nel bilancio della società originata dalla Fusione.

### Le differenze di Fusione

La Fusione, comportando l'unificazione dei patrimoni delle Società Partecipanti alla Fusione, può far sorgere la necessità di iscrivere specifiche poste volte a realizzare l'equilibrio contabile tra i valori dell'attivo e quelli del passivo: l'avanzo e il disavanzo di fusione.

Dal punto di vista fiscale, l'avanzo da fusione (derivi esso dal concambio e/o dall'annullamento della partecipazione nella Società Incorporanda) non assume rilevanza fiscale in capo alla Società Incorporante. Lo stesso entrerà a far parte del patrimonio netto della Società Incorporante, mantenendo pro-quota la stessa natura fiscale del patrimonio netto ante Fusione della Società Incorporanda.

Con riferimento ai disavanzi da Fusione, neanche in tal caso i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento della partecipazione o dal concambio, assumono rilevanza fiscale. I beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo alla Società Incorporanda, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

Rimane salva la facoltà di optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori evidenziati in bilancio (art. 172, comma 10-*bis* del Tuir).

### Effetti dell'operazione di Fusione sul consolidato

Entrambe le Società Partecipanti alla Fusione hanno in essere, con il proprio Gruppo, il consolidato fiscale nazionale di cui agli artt. 117 e seguenti del Tuir cui partecipano in qualità di consolidanti.

Per effetto della Fusione, il consolidato della Società Incorporanda prosegue in capo alla Società Incorporante. La continuazione del consolidato avviene nel presupposto che continuino a risultare rispettate le disposizioni di legge relative al regime della tassazione di Gruppo. Per quanto riguarda in particolare il requisito del controllo, si ritiene che la Società Incorporante – che succede, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del Codice Civile, nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della Società Incorporanda per effetto dell'Operazione– soddisfi le



condizioni poste dagli artt. 117 e 120 del Tuir nei confronti delle società controllate da quest'ultima (cfr. Risoluzione Ministeriale n. 101 del 9 aprile 2009).

Nonostante il subentro delle società appartenenti al consolidato della Società Incorporanda in quello della Società Incorporante, le eventuali perdite fiscali non ancora utilizzate all'interno del consolidato della Società Incorporanda dovranno essere riattribuite alle società che ad esso hanno partecipato. Tali perdite così riattribuite, assumeranno la natura di perdite pregresse all'entrata nel consolidato della Società Incorporante e, come tali, saranno utilizzabili solo in capo alle società cui si riferiscono (cfr. Risoluzione Ministeriale n. 116 del 25 maggio 2007).

Le società appartenenti al consolidato della Società Incorporanda potranno partecipare al regime del consolidato fiscale della Società Incorporante già nel periodo di imposta nel quale ha effetto la Fusione e relativamente alla residua frazione del triennio in cui ha efficacia l'opzione a suo tempo effettuata dalle stesse società consolidate e dalla Società Incorporanda (cfr. Risoluzione Ministeriale n. 101 del 9 aprile 2009 e Risoluzione Ministeriale n. 44 del 12 marzo 2007).

#### Limitazioni al riporto delle perdite per le Società Partecipanti alla Fusione

Considerato che l'Operazione in questione è riconducibile alla fattispecie di un'operazione di fusione tra società consolidante (Società Incorporante) e società non inclusa nel proprio consolidato (Società Incorporanda), le limitazioni di cui all'articolo 172, comma 7 del Tuir (i.e. test di vitalità e limite quantitativo del patrimonio netto) risultano applicabili:

- per quanto riguarda la Società Incorporanda, alle perdite pregresse realizzate negli esercizi anteriori all'ingresso nel consolidato della Società Incorporanda nonché a quelle realizzate in costanza di consolidato che assumeranno – per effetto della riattribuzione – la natura di perdite pregresse (cfr. Circolare Ministeriale n. 9 del 9/3/2010);
- per quanto riguarda la Società Incorporante, alle perdite pregresse realizzate negli esercizi anteriori all'ingresso nella tassazione del proprio consolidato rimanendo escluse (dalle predette limitazioni) le perdite prodotte in vigenza di consolidato.

#### La data di effetto fiscale

Ai fini contabili e fiscali, stante il fatto che Intek già controlli ErgyCapital e quindi l'Operazione ai fini IFRS ricade nell'ambito delle "Business combination under common control" e considerata la coincidenza degli esercizi sociali delle Società Partecipanti alla Fusione con l'anno solare, gli effetti della Fusione saranno fatti retroagire al 1° gennaio dell'anno nel quale avrà effetto la Fusione.

#### Imposte indirette

La Fusione costituisce un'operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f) del D.P.R. 633/72. Secondo tale norma non sono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società.

Ai fini dell'imposta di registro, l'atto di Fusione è soggetto a imposta fissa nella misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 4, lett. b, Tariffa parte I, D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

### Effetti sugli azionisti della Società Incorporanda

Il concambio delle azioni detenute dagli azionisti della Società Incorporanda con azioni della Società Incorporante è fiscalmente irrilevante, non costituendo, per essi, realizzo né distribuzione di plusvalenze né conseguimento di ricavi. Di conseguenza sulle azioni della Società Incorporante si manterranno i valori fiscalmente riconosciuti delle azioni concambiate.

#### **2.6. Impatto sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione delle società coinvolte**

L'Operazione non comporta alcuna variazione dell'ammontare dei compensi degli Amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

#### **2.7. Interessi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti della Società nell'Operazione**

Salvo quanto evidenziato nelle Avvertenze e nel paragrafo 2.2, nell'Operazione non sono coinvolti, quali parti correlate, componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dirigenti dell'Emittente né di alcuna delle Società Partecipanti alla Fusione.

#### **2.8. Iter di approvazione dell'Operazione**

Come indicato nella Premessa del presente Documento Informativo, ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura, l'Operazione rappresenta una operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate, in quanto le sue caratteristiche sono tali da determinare il superamento delle soglie di rilevanza previste dall'Allegato 3 del Regolamento OPC.

In tale contesto, trova applicazione l'art. 12 della Procedura il quale prevede che il Comitato Parti Correlate esprima il proprio motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza e sulla convenienza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato Parti Correlate ha natura vincolante e nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione ne viene data menzione.

Si ricorda che il Comitato Parti Correlate è stato da ultimo rinnovato in data 29 aprile 2016, a valle del rinnovo dell'organo amministrativo dell'Emittente da parte dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi nella medesima data. Il Comitato Parti Correlate è composto dagli amministratori indipendenti Dott. Nicolò Dubini – Presidente e Dott. Fabio Tomassini.

Come già evidenziato nella Premessa e nel paragrafo 2.4.1 del presente Documento Informativo, a seguito del Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 24 gennaio 2017, che ha deliberato le linee guida della Fusione e l'avvio delle attività propedeutiche, strumentali, connesse o funzionali alla realizzazione dell'Operazione, il Comitato Parti Correlate ha prontamente avviato l'attività istruttoria finalizzata all'esame della medesima Operazione e ha nominato, in qualità di *advisor* finanziario indipendente Colombo & Associati S.r.l..

L'attività dell'*Advisor* Colombo & Associati si è svolta, tra l'altro, anche attraverso incontri con il Comitato Parti Correlate, nel corso dei quali sono stati forniti aggiornamenti sulle informazioni acquisite mediante accesso alla documentazione messa a disposizione dalle Società Partecipanti alla Fusione nonché sulle elaborazioni svolte in base alle predette informazioni.

Nell'ambito delle proprie attività, il Comitato Parti Correlate ha incontrato e/o chiesto approfondimenti e chiarimenti al management delle Società Partecipanti alla Fusione nonché all'*Advisor* EY di cui si sono avvalse le Società Partecipanti alla Fusione e ha svolto le proprie funzioni anche attraverso la ricezione di un flusso informativo continuo e tempestivo sui termini e condizioni dell'Operazione.

Il Comitato Parti Correlate ha, inoltre, tenuto le proprie riunioni nelle seguenti date: 8 febbraio 2017, 10 febbraio 2017, 26 aprile 2017 e, da ultimo come sotto specificato, 12 maggio 2017.

Il Comitato Parti Correlate ha altresì esaminato termini e condizioni della Fusione nel loro complesso, la bozza del progetto di Fusione e le valutazioni e motivazioni indicate nella bozza di relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile e dell'art. 70, comma 2 del Regolamento Emittenti, ha altresì esaminato la bozza del presente Documento Informativo, ha analizzato le valutazioni effettuate dall'*Advisor* EY e preso atto della *fairness opinion* rilasciata dall'*Advisor* Colombo & Associati.

All'esito dei propri lavori, il Comitato Parti Correlate si è riunito in data 12 maggio 2017, invitando alla riunione anche il referente del team dell'*Advisor* Colombo & Associati S.r.l., il quale ha descritto le metodologie usate per la redazione dell'*opinion* e illustrato nel dettaglio il documento.

Nella suddetta riunione, il Comitato Parti Correlate ha dunque unanimamente espresso parere favorevole sull'interesse di ErgyCapital al compimento dell'Operazione, ritenendola corretta e conveniente per la Società.

Come segnalato nel paragrafo 2.4.1, il parere del Comitato Parti Correlate, con acclusa la *fairness opinion* rilasciata dall'*Advisor* Colombo & Associati, è allegato al presente Documento Informativo (Allegato C).

Il Progetto di Fusione è stato infine approvato dal Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital in data 16 maggio 2017, a maggioranza, con l'astensione dei Consiglieri Dott.ssa Diva Moriani e Dott.ssa Alessandra Pizzuti, in considerazione delle analoghe cariche rispettivamente rivestite nella Società Incorporante.

**2.9. Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.**

La fattispecie descritta non è applicabile.

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**DI**

**ERGYCAPITAL S.p.A.**

**IN**

**INTEK GROUP S.p.A.**

**ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ.**

\*\*\* \*\*

I Consigli di Amministrazione di Intek Group S.p.A. (“**Intek**” o la “**Società Incorporante**”) e di ErgyCapital S.p.A. (“**ErgyCapital**” o la “**Società Incorporanda**”) hanno redatto il presente progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. (il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione per incorporazione di ErgyCapital in Intek (la “**Fusione**”).

**Premessa**

In data 24 gennaio 2017, i Consigli di Amministrazione di Intek e di ErgyCapital hanno deliberato di avviare tutte le attività propedeutiche, strumentali, connesse o funzionali alla realizzazione di un processo di integrazione societaria con l'obiettivo di proseguire il processo di semplificazione della struttura del Gruppo Intek avviato nel corso del 2016 con le fusioni per incorporazione di KME Partecipazioni S.p.A. e di FEB - Ernesto Breda S.p.A. in Intek.

Si precisa che la Società Incorporante possiede n. 81.905.668 azioni ordinarie della Società Incorporanda, rappresentanti circa il 49,039% del capitale sociale di ErgyCapital.

Il presente Progetto di Fusione:

- contiene tutte le informazioni richieste dall'art. 2501-ter cod. civ.;
- dovrà essere depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e Firenze (*ex* art. 2501-ter comma 3 cod. civ.);
- dovrà altresì essere depositato presso le sedi delle due società partecipanti alla Fusione (*ex* art. 2501-septies comma 1 n. 1 cod. civ.).

Ai sensi dell'art. 2501-*quater* comma 2 cod. civ., le società partecipanti alla Fusione hanno deciso di utilizzare, quali situazioni patrimoniali di riferimento, per Intek il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2017 e per ErgyCapital il bilancio approvato dall'Assemblea del 28 aprile 2017.

Detti documenti sono messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e di regolamento applicabili.

**Condizioni della Fusione**

Il perfezionamento dell'operazione di Fusione è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle rispettive assemblee straordinarie di Intek ed ErgyCapital, all'avveramento di tutte le seguenti condizioni:

- (a) il mancato esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di ErgyCapital per un numero di azioni che comporti un valore complessivo di liquidazione superiore a Euro 500.000;
- (b) il mancato verificarsi, entro la data di stipula dell'atto di Fusione ed anche nel corso e/o per effetto dell'esecuzione dell'operazione medesima e/o in concorso con o

contestualmente alla stessa, (i) di eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie delle società partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek, ovvero (ii) di atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data odierna e tali da determinare un pregiudizio che incida in modo rilevante sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie delle società partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek;

- (c) la mancata adozione/pubblicazione, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere sostanzialmente più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità delle società partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek di eseguire la fusione e/o l'insieme delle operazioni indicate nel progetto di fusione nei termini ed alle condizioni ivi descritti;
- (d) la circostanza che gli enti creditori del gruppo abbiano espressamente rinunciato alla facoltà di avvalersi dei rimedi risolutivi derivanti dall'esistenza di clausole di *change of control* eventualmente incluse nei contratti di finanziamento e/o leasing con società facenti parte del gruppo ErgyCapital.

L'accertamento del verificarsi degli eventi dedotti nelle condizioni *sub* (b) e (c) è rimesso alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Intek, restando inteso che, in mancanza di apposita deliberazione di accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione di Intek prima della stipulazione dell'atto di fusione, dette condizioni sospensive dovranno intendersi avverate. Il Consiglio di Amministrazione di Intek deve parimenti intendersi competente a decidere, nell'interesse della società risultante dalla Fusione, la rinuncia alle condizioni *sub* (a), (b) e (c) sopra indicate. La condizione *sub* (d) sarà oggetto di accertamento da parte degli amministratori e/o dei legali rappresentanti di entrambe le società.

\* \* \* \* \*

## **1. Società partecipanti alla Fusione**

### 1.1 Società Incorporante

Denominazione: INTEK Group S.p.A.

Sede legale: Milano, Foro Buonaparte n. 44

Il capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, è pari a Euro 314.225.009,80, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 345.506.670 azioni ordinarie e n. 50.109.818 azioni di risparmio; entrambe le categorie di azioni sono prive di valore nominale espresso e sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA").

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano: 00931330583.

### 1.2 Società Incorporanda

Denominazione: ErgyCapital S.p.A.

Sede legale: Firenze, Via dei Barucci n. 2

Il capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, è pari a Euro 26.410.725,44, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 167.020.217 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A (“MIV”).

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze: 05815170963.

## **2. Statuto della Società Incorporante e modifiche statutarie derivanti dalla Fusione**

A seguito della Fusione, lo Statuto della Società Incorporante, costituente Allegato A del presente Progetto di Fusione, rimarrà invariato rispetto allo statuto vigente, fatta eccezione per le modifiche alla clausola relativa al capitale sociale (“*Art. 4 Capitale*”) in dipendenza dell’emissione di nuove azioni a servizio della Fusione di cui al successivo paragrafo 4.

## **3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro**

Le azioni di ErgyCapital, che saranno annullate in virtù della Fusione, saranno concambiate in azioni ordinarie di Intek di nuova emissione sulla base del seguente rapporto di cambio:

- ogni n. 4,5 azioni di ErgyCapital da concambiare, assegnazione di n. 1 (una) azione ordinaria Intek (il “**Rapporto di Cambio**”).

Ai sensi dell’art. 2504-*ter* c.c. non saranno assegnate azioni Intek in concambio delle azioni ErgyCapital possedute dalla stessa Intek.

Non sono previsti conguagli in denaro.

## **4. Emissione delle azioni a servizio della Fusione**

L’assemblea straordinaria della Società Incorporante sarà chiamata ad approvare, a servizio della Fusione, l’emissione di massime n. 18.914.322 nuove azioni ordinarie Intek, senza indicazione del valore nominale, da assegnare agli azionisti ErgyCapital diversi da Intek, a soddisfazione del Rapporto di Cambio.

Si precisa che l’emissione di azioni al servizio della Fusione, a valere sul medesimo ammontare del capitale sociale, non avrà ad oggetto un numero di azioni superiore al 10% del numero di azioni di Intek attualmente esistenti e, pertanto, ricorrerà l’esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto ai sensi dell’art. 57, comma 1 del Regolamento Consob n. 11971 di attuazione al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

## **5. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante**

Il rapporto di cambio verrà soddisfatto mediante l’emissione di massime n. 18.914.322 nuove azioni ordinarie Intek a servizio della Fusione deliberata contestualmente all’approvazione del Progetto di Fusione, senza aumento del capitale sociale, stante la mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni.

Il numero massimo delle azioni di nuova emissione a servizio della Fusione è così determinato assumendo che permanga invariata la partecipazione di Intek in ErgyCapital e la mancanza di annullamenti di azioni ErgyCapital in virtù dell’eventuale recesso di cui al successivo paragrafo 9.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni di Intek a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di ErgyCapital, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, ai sensi del successivo paragrafo 7 del presente Progetto di

Fusione. Tale data sarà resa nota con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Laddove necessario, si provvederà inoltre a mettere a disposizione dei soci di ErgyCapital un servizio per consentire di ottenere un numero intero di azioni Intek spettanti in applicazione del rapporto di cambio, ai prezzi di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato avviso.

#### **6. Data dalla quale le azioni di Intek assegnate in concambio partecipano agli utili**

Le azioni emesse dalla Società Incorporante in concambio delle azioni di ErgyCapital avranno godimento regolare e attribuiranno pertanto i medesimi diritti delle azioni Intek in circolazione al momento della loro emissione.

#### **7. Decorrenza degli effetti civilistici, fiscali e contabili della Fusione**

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà anche essere successiva all'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* del codice civile "**Data di Efficacia**").

Le operazioni della società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui si verificherà la Data di Efficacia, al pari degli effetti fiscali della Fusione.

#### **8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni – Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione**

Non è previsto alcun trattamento specifico a favore di particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

#### **9. Diritto di recesso**

Agli azionisti della Società Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti cod. civ.

Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di ErgyCapital per le quali sarà esercitato il diritto di recesso sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital con applicazione del criterio previsto dall'art. 2437-*ter*, comma 3, cod. civ. e sarà reso noto nei modi e nei termini di legge, al pari dei successivi elementi del procedimento di recesso.

\* \* \* \* \*

#### **INTEK GROUP S.p.A.**

Il Presidente (f.to Vincenzo Manes)

#### **ERGYCAPITAL S.p.A.**

Il Presidente (f.to Vincenzo Cannatelli)

\* \* \* \* \*

Allegati:

(A) Statuto *post* Fusione della Società Incorporante.



## **STATUTO SOCIALE**

### **TITOLO I**

#### **Art. 1 Denominazione**

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "**Intek Group S.p.A.**".

#### **Art. 2 Sede**

La Società ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e istituire, ed eventualmente trasferire e sopprimere, uffici, succursali ed agenzie anche all'estero.

#### **Art. 3 Oggetto**

La Società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre Società od enti, sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle Società od enti cui partecipa, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati.

Rientrano nell'oggetto sociale: rilasciare e ricevere fidejussioni ed altre garanzie; effettuare operazioni commerciali complementari o connesse con le attività delle Società od enti cui partecipa; acquistare ed alienare immobili civili ed industriali e condurne la gestione; nonchè, in genere, ogni altra operazione connessa con lo scopo sociale, o rispetto a questo, opportuna od utile.

### **TITOLO II**

#### **Articolo 4 Capitale**

Il capitale sociale è di Euro 314.225.009,80 (trecentoquattordicimilioniduecentoventicinquemilanove e ottanta) rappresentato da n. [414.530.810 (quattrocentoquattordicimilionicinquecentotrentamilaottocentodieci)]<sup>(1)</sup> azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. [364.420.992 (trecentosessantaquattromilioniquattrocentoventimilanovecentonovantadue)]<sup>(1)</sup> azioni ordinarie e n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) azioni di risparmio.

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per un importo massimo di Euro 32.004.000,00 (trentaduemilioniquattromila) mediante emissione di n. 28.452.150 (ventottomilioniquattrocentocinquantaduemilacentocinquanta) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario convertendo denominato "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012-2017", aumento da eseguirsi entro il termine del 24 settembre 2017.

L'opzione di rimborso delle obbligazioni convertende per contanti, in luogo della conversione, potrà essere esercitata dalla Società previo ottenimento da parte dell'Assemblea degli Azionisti dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile, come disposto nel regolamento del prestito.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.

---

(1) Il numero massimo delle azioni ordinarie di nuova emissione a servizio della fusione è così determinato assumendo che permanga invariata la partecipazione di Intek Group S.p.A. in ErgyCapital S.p.A. e la mancanza di annullamenti di azioni di ErgyCapital S.p.A. in virtù dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di quest'ultima.

### ***Art. 5 Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni***

La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei Soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società ed i Soci richiedenti.

In quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto, le azioni sono nominative od al portatore, ed in questo caso convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

L'Assemblea degli Azionisti può deliberare l'emissione di azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto, determinandone le caratteristiche ed i diritti; in tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente Statuto.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non esigeranno l'approvazione di alcuna Assemblea speciale; i loro possessori non hanno il diritto di intervenire alle Assemblee di altre categorie di azioni nè quello di chiederne la convocazione.

La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di esclusione permanente e definitiva dalla negoziazione sui mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli Azionisti di Risparmio avranno diritto alla conversione dei loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e caratteristiche saranno stabilite dalla Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per deliberare al riguardo.

Senza pregiudizio di ogni altro diritto della Società e delle speciali procedure previste dalla legge contro gli Azionisti morosi, il mancato pagamento del capitale sottoscritto nei termini dovuti comporta, senza necessità di messa in mora, o di atti giudiziari, il decorso degli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

I dividendi che non fossero stati ritirati entro cinque anni sono prescritti e restano a favore della società.

### ***Art. 6 Obbligazioni e strumenti finanziari non partecipativi***

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, secondo le disposizioni di legge.

### ***Articolo 7 Delega degli Amministratori***

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

### ***Art. 8 Utile d'esercizio***

Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e

settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.

#### ***Art. 9 Acconti sui dividendi***

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto dei termini e delle condizioni fissate dalla legge.

### **TITOLO III**

#### ***Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea***

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 154 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea si riunisce in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in terza convocazione.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, anche per estratto, come consentito dall'art. 125-bis, comma 1, del TUF, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "MF/Milano Finanza" o "Italia Oggi"; il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro-tempore vigenti.

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera sono regolate dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge o dallo statuto, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

#### ***Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea***

Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie.

Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.

La Società può designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

#### ***Art. 11-bis Maggiorazione del diritto di voto***

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. La maggiorazione del diritto di voto non opera con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.

La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 11-*quater* dello statuto (l'“**Elenco Speciale**”):

a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-*bis*, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 (“**Regolamento Congiunto**”) attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 58/1998;

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il “**Periodo**”) attestata da apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-*bis*, comma 3, del Regolamento Congiunto, e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;

c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma 2; restando inteso che qualora la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) non pervenisse alla Società

entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società;

d) ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione di voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b).

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 8, del Regolamento Congiunto:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto si estende previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "**Nuove Azioni**"): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "**Azioni Originarie**"); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "**Partecipanti**") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 3 del presente articolo.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in

cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

#### ***Art. 11-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto***

L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.

Ai fini dell'intervento e del voto in assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*).

La maggiorazione di voto di cui all'art. 11-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di *quorum* assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non si computa nel calcolo dei quorum assembleari costitutivi e deliberativi delle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

#### ***Art. 11-quater Elenco Speciale***

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*), secondo quanto previsto dai precedenti artt. 11-bis e 11-ter.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

#### ***Art. 12 Presidenza dell'Assemblea***

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli Amministratori intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione, con facoltà di determinare preventivamente la durata degli interventi di ciascun avente diritto; stabilire l'ordine e le modalità

della votazione, accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla Assemblea di Dirigenti e di dipendenti del Gruppo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospenderne i lavori.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'Assemblea redatto da un Notaio, lo stesso Notaio è designato come Segretario.

#### ***Art. 13 Verbale dell'Assemblea***

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio, redatto in conformità alla normativa vigente.

Gli interventi di ciascun avente diritto, pertinenti all'Ordine del Giorno, saranno riportati in forma sintetica nel verbale dell'Assemblea; in caso di richiesta di verbalizzazione per esteso, l'avente diritto dovrà presentare seduta stante un testo all'uopo predisposto che sarà inserito nel verbale.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'Assemblea; la Società si riserva la facoltà di rispondere prima o durante lo svolgimento dell'Assemblea.

La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge.

Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persona di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

### **TITOLO IV**

#### ***Art. 14 Amministrazione della Società***

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'organizzazione, la gestione dell'impresa e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti che per legge siano demandati alla Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti operazioni di fusione e di scissione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile, ridurre il capitale sociale in caso di recesso di un socio ed adeguare lo Statuto alle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonchè specifiche modalità deliberative.

Nei limiti imposti per legge, il Consiglio può costituire al suo interno Comitati anche esecutivi, fissandone le competenze ed il regolamento interno, e può delegare proprie attribuzioni a singoli componenti, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, con facoltà di avocare a sè operazioni rientranti nelle deleghe già conferite.

Gli Amministratori ai quali sono stati conferiti poteri o deleghe, nonché quelli che partecipano ai Comitati eventualmente costituiti, hanno l'obbligo di informare con cadenza trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Con la medesima periodicità, devono altresì riferire sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa potrà essere effettuata anche per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri e facoltà per il compimento di singoli atti a dipendenti ed a terzi in genere.

#### ***Art. 15 Comitato Esecutivo***

Il Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelli espressamente riservati dalla legge al Consiglio stesso, può delegare i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque Amministratori, compreso il Presidente, determinandone le facoltà, le attribuzioni ed il funzionamento.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi informalmente, deliberando anche senza riunione con voto espresso per via telefonica o telegrafica, confermato a mezzo di lettera o telexscritto che sarà conservato agli atti della società.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

#### ***Art. 16 Cariche sociali***

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente al quale compete la rappresentanza legale della Società come previsto al successivo art. 20.

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone i poteri e facoltà, nonché attribuire speciali poteri e facoltà ad altri singoli Amministratori.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso di una esperienza di carattere interdisciplinare nei settori della amministrazione, della finanza e del controllo; dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli Amministratori.

L'attività, le funzioni e la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

#### ***Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti***

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che,



successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria *pro tempore* vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne l'ultimo in ordine progressivo, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonché il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata

in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti ex art. 148 TUF nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla

sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

#### ***Art. 18 Adunanze del Consiglio***

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno.

La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo con lettera o telegramma o telefax o posta elettronica, o con qualunque altro mezzo per cui possa essere data prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Le convocazioni debbono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### ***Art. 19 Validità delle adunanze del Consiglio***

Le deliberazioni sono valide se assunte con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonchè per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono scritte nel libro dei verbali delle adunanze del Consiglio e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. L'indicazione degli Amministratori presenti alla riunione deve risultare dal verbale delle adunanze del Consiglio.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

#### ***Art. 20 Rappresentanza sociale***

La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma individuale al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci, con facoltà, anche senza bisogno di previa deliberazione del Consiglio, di promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di giurisdizione, in Italia e all'estero, compresa la Corte Costituzionale, di promuovere arbitrati e resistere a domande di arbitrato sia rituali che liberi, di presentare esposti, denunce e querele in sede penale, di proporre ricorsi, gravami ordinari e straordinari, nonchè istanze intese ad ottenere provvedimenti di urgenza e cautelari, di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, di rimettere querele e transigere controversie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, di conferire all'uopo i necessari mandati o procure alle liti, di nominare procuratori e mandatari in genere, fissandone i poteri.

Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati o dei Direttori, gli atti sociali sono validamente firmati da due Amministratori.

#### ***Art. 21 Compenso***

Al Consiglio di Amministrazione spetta una partecipazione agli utili nella misura indicata al precedente art. 8; l'Assemblea potrà inoltre assegnare ai membri del Consiglio una indennità annuale fissa.

Il Consiglio determina il compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

## **TITOLO V**

### **Art. 22 Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, nonché su tutte le altre attività ai sensi di legge; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede come segue.

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista può essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti; in mancanza di indicazioni in tal senso, tutti i candidati si intenderanno presentati per la nomina dei Sindaci effettivi.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge e di regolamento *pro tempore* vigenti.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche; le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno

un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente.

In caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza di limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista, ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Ove l'integrazione riguardi Sindaci di minoranza, l'Assemblea delibererà ove possibile, su proposte presentate da Azionisti di minoranza che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale.

#### ***Art. 23 Riunioni del Collegio***

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### ***Art. 24 Revisione legale dei conti***

La revisione legale dei conti della Società è esercitata dal revisore legale o dalla Società di Revisione legale iscritti nel registro tenuto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea degli Azionisti, che ne determina anche il corrispettivo, a seguito di proposta motivata del Collegio Sindacale e può essere revocato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni di materia e potrà essere rinnovato nel rispetto delle medesime.

### **TITOLO VI**

#### ***Art. 25 Esercizio sociale***

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### **TITOLO VII**

#### ***Art. 26 Diritti dei Rappresentanti Comuni***

Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.

### **TITOLO VIII**

#### ***Art. 27 Durata della Società***

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea.

La deliberazione di proroga non è causa di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

### **TITOLO IX**

#### ***Art. 28 Liquidazione della Società***

La liquidazione della Società è fatta a norma di legge.

Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozero) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di

non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

**PARERE DEL COMITATO  
PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI ERGYCAPITAL S.P.A.**

redatto ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate di ErgyCapital S.p.A. e dell'art. 8 del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni

**FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
DI  
ERGYCAPITAL S.P.A.  
IN  
INTEK GROUP S.P.A.**



Il presente parere (il "**Parere**") è rilasciato dal Comitato per le operazioni con parti correlate (il "**Comitato Parti Correlate**") di ErgyCapital S.p.A. ("**ErgyCapital**" o la "**Società Incorporanda**"), nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 aprile 2016 e composto da due amministratori indipendenti e non esecutivi, con riferimento al progetto di integrazione tra ErgyCapital e Intek Group S.p.A. ("**Intek**" o la "**Società Incorporante**" e, congiuntamente, le "**Società Partecipanti alla Fusione**") che si attuerà mediante la fusione per incorporazione di ErgyCapital in Intek (la "**Fusione**" o l'"**Operazione**").

In virtù della partecipazione azionaria detenuta da Intek in ErgyCapital, pari al 49,039% del capitale sociale, tale Operazione costituisce un'operazione tra parti correlate qualificabile come operazione di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il "**Regolamento OPC**") nonché ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate di ErgyCapital (la "**Procedura**").

Ai sensi della Procedura, il Comitato Parti Correlate è chiamato a esprimere il proprio motivato parere vincolante sull'interesse di ErgyCapital al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Per completezza si evidenzia che alcuni amministratori e sindaci di ErgyCapital rivestono tale ruolo anche nel Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante. In particolare:

- il Consigliere di ErgyCapital, Dott.ssa Diva Moriani, è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intek Group, società che detiene direttamente una partecipazione azionaria pari al 49,039% del capitale sociale di ErgyCapital;
- il Consigliere di ErgyCapital, Dott.ssa Alessandra Pizzuti, è Consigliere di Intek Group, società che detiene direttamente una partecipazione azionaria pari al 49,039% del capitale sociale di ErgyCapital;
- il Sindaco effettivo di ErgyCapital, Dott.ssa Francesca Marchetti, è Sindaco effettivo di Intek Group, società che detiene direttamente una partecipazione azionaria pari al 49,039% del capitale sociale di ErgyCapital.

Inoltre:

- il Presidente di ErgyCapital, Ing. Vincenzo Cannatelli, è azionista di ErgyCapital con una partecipazione azionaria pari al 2,532%;
- il Presidente del Collegio Sindacale di ErgyCapital, Dott. Leonardo Quagliata, è azionista di ErgyCapital con una partecipazione azionaria pari al 0,264%.

\* \* \*

La Fusione sarà realizzata attraverso l'incorporazione di ErgyCapital in Intek con conseguente estinzione della stessa ErgyCapital e il subentro della Società Incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della Società Incorporanda.

È previsto che il progetto di Fusione (il "**Progetto di Fusione**") sia approvato dal Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital nella riunione convocata per il giorno 16 maggio 2017.

Il Progetto di Fusione è stato predisposto utilizzando quale situazione patrimoniale di riferimento, per ErgyCapital, il bilancio al 31 dicembre 2016 approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2017 e, per Intek, il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2017 che sarà sottoposto alla convocando Assemblea degli Azionisti.

Il perfezionamento dell'Operazione di Fusione è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle rispettive Assemblee straordinarie di ErgyCapital e di Intek, all'avveramento di tutte le seguenti condizioni:

- (a) il mancato esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di ErgyCapital per un numero di azioni che comporti un valore complessivo di liquidazione superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- (b) il mancato verificarsi, entro la data di stipula dell'atto di Fusione e anche nel corso e/o per effetto dell'esecuzione dell'operazione medesima e/o in concorso con o contestualmente alla stessa, (i) di eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie delle Società Partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek, ovvero (ii) di atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data odierna e tali da determinare un pregiudizio che incida in modo rilevante sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie delle Società Partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek;
- (c) la mancata adozione/pubblicazione, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere sostanzialmente più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità delle Società Partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek di eseguire la fusione e/o l'insieme delle operazioni indicate nel Progetto di Fusione nei termini e alle condizioni ivi descritti;

(d) la circostanza che gli enti creditori del Gruppo ErgyCapital abbiano espressamente rinunciato alla facoltà di avvalersi dei rimedi risolutivi derivanti dall'esistenza di clausole di change of control eventualmente incluse nei contratti di finanziamento e/o leasing con società facenti parte del medesimo Gruppo ErgyCapital.

L'accertamento del verificarsi degli eventi dedotti nelle condizioni sub (b) e (c) è rimesso alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Intek, restando inteso che, in mancanza di apposita deliberazione di accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione di Intek prima della stipulazione dell'atto di fusione, dette condizioni sospensive dovranno intendersi avverate.

Il Consiglio di Amministrazione di Intek deve parimenti intendersi competente a decidere, nell'interesse della società risultante dalla Fusione, la rinuncia alle condizioni sub (a), (b) e (c) sopra indicate.

La condizione sub (d) sarà oggetto di accertamento da parte degli amministratori e/o dei legali rappresentanti di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione.

Il rapporto di cambio (il "**Rapporto di Cambio**"), inteso come rapporto idoneo a esprimere il peso reciproco delle due Società Partecipanti alla Fusione, sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital nella riunione convocata per il giorno 16 maggio 2017 sulla base delle risultanze valutative dell'*advisor* indipendente EY S.p.A. (l'**"Advisor EY"**), quale esperto nella determinazione dei valori delle Società Partecipanti alla Fusione dalle stesse nominato.

Il Rapporto di Cambio sarà sottoposto, ai sensi della disciplina applicabile, alla valutazione di congruità da parte dell'esperto comune nominato dal Tribunale di Milano Baker Tilly Revisa S.p.A. con provvedimento del 10 febbraio 2017 depositato in data 23 febbraio 2017.

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà anche essere successiva a quella dell'ultima data delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* del Codice Civile (la "**Data di Efficacia**").

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante e gli effetti della Fusione ai fini delle imposte sui redditi saranno riferiti alla Società Incorporante stessa a decorrere dal primo giorno dell'anno in cui viene data attuazione alla Fusione.

\* \* \*

Il Comitato Parti Correlate, a seguito del Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 24 gennaio 2017, che ha deliberato le linee guida della Fusione e l'avvio delle attività propedeutiche, strumentali, connesse o funzionali alla realizzazione dell'Operazione, ha avviato l'attività istruttoria finalizzata all'esame della Fusione e ha nominato, in qualità di *advisor* finanziario indipendente Colombo &

Associati S.r.l. (l' "**Advisor Colombo & Associati**"), soggetto dotato di comprovata professionalità, capacità ed esperienza anche in operazioni analoghe o similari.

La nomina dell'Advisor Colombo & Associati è avvenuta al termine di un processo di selezione e di verifica dei requisiti di indipendenza e professionalità, nel corso del quale sono state analizzate e valutate le offerte pervenute dagli operatori coinvolti.

L'incarico oggetto del mandato assegnato all'Advisor Colombo & Associati è il seguente:

*"... In particolare, l'Advisor Colombo & Associati dovrà:*

- (i) esprimere al Comitato il proprio parere - che sarà reso nelle forme ordinarie e con le specificazioni normalmente richieste in operazioni di questo tipo dalle Autorità di Vigilanza ai sensi dell'allegato 4, sezione 2.4, secondo paragrafo del Regolamento Consob 17221/2010 sulle operazioni con parti correlate - circa la congruità, dal punto di vista finanziario, per gli azionisti di Ergy (diversi da Intek) del rapporto di cambio nel contesto dell'Operazione, nonché*
- (ii) supportare il Cliente nella valutazione in merito all'idoneità degli elementi considerati e dei metodi di valutazione adottati, nonché alla correttezza dei relativi calcoli e delle conclusioni formulate nella proposta presentata dal management di Ergy con il supporto dell'advisor EY incaricato dal CdA in merito al rapporto di cambio."*

Il Comitato Parti Correlate è stato coinvolto fin dalla fase iniziale e nella fase di istruttoria relativa alla Fusione attraverso la trasmissione di un flusso informativo tempestivo e adeguato sui termini e condizioni dell'Operazione, venendo costantemente aggiornato in merito all'evoluzione delle attività poste in essere e avendo accesso immediato e diretto alle informazioni e ai documenti.

Il Comitato Parti Correlate, nell'ambito delle proprie attività, ha incontrato e/o chiesto chiarimenti e approfondimenti al management delle Società Partecipanti alla Fusione nonché all'Advisor EY di cui si sono avvalse le Società Partecipanti alla Fusione.

Il Comitato Parti Correlate ha, inoltre, tenuto le proprie riunioni nelle seguenti date: 8 febbraio 2017, 10 febbraio 2017, 27 aprile 2017 e, da ultimo, 12 maggio 2017.

Il Comitato Parti Correlate ha esaminato *(i)* la bozza del progetto di Fusione; *(ii)* la bozza di relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile e dell'art. 70, comma 2 del Regolamento Emittenti, in vista della riunione consiliare del 16 maggio 2017; *(iii)* la bozza del documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC; *(iv)* le risultanze valutative dell'Advisor EY; *(v)* la proposta di rapporto di cambio preliminare nella misura di: n. 4,5 azioni ordinarie ErgyCapital – Società Incorporanda per n. 1 azione ordinaria di Intek – Società Incorporante, che si prevede, allo stato, di applicare nel contesto della Fusione (il "**Rapporto di Cambio**

**Preliminare**”), quale definita tra le Società Partecipanti alla Fusione anche sulla base delle valutazioni dell’*Advisor* EY che si è avvalso del supporto documentale ricevuto dal management di ErgyCapital e di Intek; (vi) la *fairness opinion* rilasciata dall’*Advisor* Colombo & Associati, nominato dallo stesso Comitato Parti Correlate, attestante la congruità, dal punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio Preliminare nel contesto dell’Operazione nonché l’idoneità degli elementi considerati e dei metodi di valutazione adottati, la correttezza dei relativi calcoli e delle conclusioni formulate dal *management* di ErgyCapital con il supporto dell’*Advisor* EY in merito al Rapporto di Cambio e (vii) l’ulteriore documentazione messa a disposizione da ErgyCapital ai fini delle valutazioni funzionali all’assunzione delle delibere inerenti alla Fusione.

Con riferimento al Rapporto di Cambio Preliminare si precisa che tale valore approssima il valore massimo ottenuto dall’applicazione del Metodo delle Quotazioni di Borsa che è stato ritenuto nella fattispecie il più idoneo visto che si tratta di due società entrambe quotate.

Le principali considerazioni che hanno condotto i due Consigli di Amministrazione a questa scelta possono così essere riassunte:

- minimizzazione dell’uscita di cassa legata al potenziale recesso degli azionisti di ErgyCapital;
- riduzione dei fenomeni di arbitraggio tra i titoli coinvolti che potrebbero alterare l’andamento delle quotazioni;
- interesse di Intek alla gestione diretta delle attività di ErgyCapital.

Non sono previsti conguagli in denaro.

\* \* \*

## **CONCLUSIONI**

Il Comitato Parti Correlate, sulla base dello svolgimento dei lavori sopra descritti

RILEVATO CHE

il processo sinora seguito con riferimento all’Operazione e, in particolare, per la valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione e per la determinazione del Rapporto di Cambio Preliminare appare corretto e conforme alle disposizioni normative applicabili

CONSIDERATO CHE

- alla luce della mancata realizzazione delle operazioni di aggregazione e integrazione societaria con operatori terzi, l’Operazione permetterebbe agli azionisti ErgyCapital di ampliare, da un lato, le prospettive del loro investimento e dall’altro di beneficiare dei risparmi di costo;

- l'ingresso nel capitale di Intek consentirà agli azionisti di ErgyCapital di mantenere la propria partecipazione in una società i cui strumenti finanziari sono quotati sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Fusione determinerà l'eliminazione dei costi connessi al regime di quotazione, non più giustificati alla luce dell'attuale attività sociale di ErgyCapital e delle contenute dimensioni della stessa;
- la Fusione garantirà agli azionisti ErgyCapital la possibilità di un concambio in titoli di pari categoria e con diritti non minori rispetto a quelli attualmente detenuti;
- ricorrendo i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso sarà, peraltro, garantita agli azionisti ErgyCapital una cosiddetta *way out* a prezzi di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 2437 del Codice Civile;

RITIENE CHE

la Fusione sia un'operazione corretta e conveniente per la Società e che, anche sulla base della *fairness opinion* rilasciata dall'*Advisor* Colombo & Associati (Allegata al presente Parere), il Rapporto di Cambio Preliminare rifletta in modo coerente la relazione esistente tra i valori delle Società Partecipanti alla Fusione.

Alla luce di quanto precede e per quanto di propria competenza, in conformità a quanto previsto dalla Procedura, il Comitato Parti Correlate esprime all'unanimità il proprio parere favorevole in merito alla correttezza e alla convenienza economica, anche sostanziale, delle condizioni della Fusione e, pertanto, al compimento dell'Operazione.

Il presente Parere è stato approvato dal Comitato Parti Correlate nella riunione del 12 maggio 2017.

Firenze, 12 maggio 2017

Per il Comitato per le operazioni con parti correlate  
Il Presidente  
*F.to Dott. Nicolò Dubini*

**Parere a supporto degli Amministratori Indipendenti di ErgyCapital S.p.A. in riferimento alla congruità, dal punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio nella prospettata fusione per incorporazione di ErgyCapital S.p.A. in Intek Group S.p.A.**

Milano, 12 Maggio 2017

**1. Premessa**

In data 24 gennaio 2017 i Consigli di Amministrazione di ErgyCapital S.p.A. ("ErgyCapital") e Intek Group S.p.A. ("Intek Group", azionista di ErgyCapital al 49,039% e, insieme a ErgyCapital, le "Società") hanno approvato le linee guida di un'operazione di fusione che prevede l'incorporazione di ErgyCapital in Intek Group (l'"Operazione").

I Consigli di Amministrazione delle due società intendono deliberare l'approvazione del progetto di fusione ex art. 2501-quater sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2016 e hanno conferito incarico congiunto a EY S.p.A. ("EY") quale *advisor* finanziario al fine di assisterli nella determinazione del rapporto di cambio ("Rapporto di Cambio").

**Scopo dell'Incarico**

In data 8 marzo 2017 il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di ErgyCapital (il "Cliente") ha conferito a Colombo & Associati S.p.A. (l'"Advisor" o "C&A") l'incarico (l'"Incarico") di assisterlo, in qualità di esperto, nella valutazione dell'Operazione attraverso la redazione del presente parere circa la congruità, dal punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio (il "Parere").

In linea con le finalità dell'Incarico ricevuto, le analisi svolte da C&A non sono volte all'individuazione di un valore del capitale economico di ErgyCapital e/o di Intek, quanto piuttosto alla ragionevolezza dei valori relativi delle Società sulla base dei quali è stato determinato il Rapporto di Cambio nel contesto dell'Operazione.

Il presente Parere è stato predisposto da C&A esclusivamente per rispondere alle finalità dell'Incarico conferito e pertanto non può essere utilizzato, in tutto o in parte, per scopi difformi. Le risultanze del presente Parere non costituiscono in alcun modo una valutazione di merito sull'opportunità economica dell'Operazione, né tantomeno una valutazione di merito sulle motivazioni della stessa.

**2. Documentazione utilizzata e limiti del lavoro svolto**

Ai fini dello svolgimento dell'Incarico, C&A ha utilizzato, tra le altre, le seguenti informazioni:

- il documento «*Considerazioni sul rapporto di cambio nel contesto della ipotizzata fusione di ErgyCapital e Intek Group*», redatto da EY e da quest'ultima trasmesso al management di Intek e di ErgyCapital in data 28 aprile 2017;
- la bozza di Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Intek Group sul progetto di fusione per incorporazione di ErgyCapital in Intek Group (versione del 12 maggio 2017);



- la bozza del Progetto di fusione per incorporazione di ErgyCapital in Intek Group (versione del 12 maggio 2017);

relativamente a Intek:

- il progetto di bilancio di esercizio di Intek Group S.p.A. al 31 dicembre 2016;
- i dati economico-finanziari prospettici relativi a KME e alla sua *joint-venture* Cupori;
- i dati economico-finanziari prospettici relativi a Culto Milano;
- il prospetto dei costi di holding della capogruppo.

relativamente a ErgyCapital:

- il bilancio consolidato e di esercizio di ErgyCapital S.p.A. al 31 dicembre 2016;
- i dati economico-finanziari prospettici relativi alle CGU Fotovoltaico, Geotermia e Biogas;
- il prospetto dei costi di holding della capogruppo.

Nella predisposizione del presente Parere, C&A ha assunto e fatto affidamento, senza sottoporle a verifica indipendente, sulla correttezza e completezza di tutte le informazioni utilizzate, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutte le informazioni finanziarie e le altre informazioni fornite dal management della Società.

C&A non ha effettuato alcuna indagine o valutazione indipendente sul contenuto di tali informazioni, relazioni o dichiarazioni e non ha fornito né ottenuto alcun parere specialistico di natura, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, legale, contabile, attuariale, ambientale, informatico o fiscale; di conseguenza, il presente documento non tiene conto delle possibili implicazioni che avrebbe potuto comportare uno qualunque dei suddetti tipi di analisi.

Inoltre C&A ha assunto e fatto affidamento sul fatto che:

- le versioni finale della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Intek Group sul progetto di fusione e del Progetto di Fusione siano sostanzialmente analoghe alle ultime bozze da noi riviste;
- la Fusione sarà completata in linea con i termini e le condizioni previste nell'ultima bozza del Progetto di Fusione da noi rivista.

Le considerazioni riflesse nel presente Parere si basano necessariamente sulle condizioni economiche, monetarie, di mercato, normative e regolatorie esistenti alla data attuale. Gli eventi che si verificheranno successivamente alla data del presente documento potranno incidere sulle conclusioni dello stesso e sui presupposti su cui esso si basa.

In particolare, la futura evoluzione delle dinamiche strutturali dei settori in cui operano le Società e delle leggi che li regolamentano potrebbe influire sulle determinanti di valore che concorrono alla formazione del Rapporto di Cambio; in tal caso C&A non avrà alcun obbligo di aggiornare, modificare o confermare le considerazioni riflesse nel presente Parere.





### 3. Premessa metodologica

Ai fini dello svolgimento dell'Incarico ricevuto, le analisi riportate nel presente Parere sono state condotte con l'obiettivo di esprimere una stima comparativa dei valori relativi di Intek ed ErgyCapital nell'ambito dell'Operazione.

In particolare, i criteri prescelti per la valutazione delle Società - improntati ad un principio di omogeneità valutativa - sono stati applicati al fine di esprimere valori di Intek ed ErgyCapital tra loro comparabili, consentendo di valutare così la congruità, dal punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio. Alla luce di tale circostanza, le considerazioni valutative inerenti Intek e ErgyCapital vanno intese unicamente in termini relativi e con esclusivo riferimento allo scambio azionario nell'ambito della Fusione.

Si segnala inoltre che le valutazioni di entrambe Società sono state condotte su base «stand-alone», ossia considerando sia Intek sia ErgyCapital come singole realtà aziendali e prescindendo da ogni considerazione concernente possibili sinergie derivanti dall'Operazione.

I metodi di valutazione adottati per la stima dei valori relativi delle due Società fanno riferimento alle più diffuse metodologie applicate nella prassi valutativa. In considerazione del fatto che entrambe le Società:

- risultano quotate su mercati regolamentati;
- dispongono, per quanto concerne le rispettive principali aree di attività, di piani economico-finanziari a medio-lungo termine

si è fatto riferimento alle seguenti metodologie principali:

- 1) metodo delle **Quotazioni di Borsa**: in particolare, ai fini dell'analisi si è osservato l'andamento delle quotazioni di Borsa con riferimento a diversi orizzonti temporali (fino ad 1 anno con riferimento alla data del 24 gennaio 2017, data dell'annuncio ufficiale al mercato dell'Operazione);
- 2) metodo finanziario del *Discounted Cash Flow*: l'applicazione di tale metodo è stata condotta con riferimento alle principali partecipazioni e *business unit* di entrambe le Società. In particolare, si è provveduto a prendere in esame:
  - a. le proiezioni economico-finanziarie riflesse nel piano industriale 2017-2021 di KME AG, controllata al 100% da Intek e attiva nella produzione e commercializzazione di rame e altri materiali metallici (in particolare, ai fini dell'applicazione del metodo DCF è stato assunto un tasso di sconto dei flussi operativi nella misura del 10,7%);
  - b. le proiezioni economico-finanziarie riflesse nei piani pluriennali delle CGU di competenza di ErgyCapital (fotovoltaico, biogas e geotermia), i cui flussi operativi sono stati attualizzati ad un tasso compreso tra il 5,3% ed il 6,8%);
  - c. con riferimento ad altri investimenti detenuti dalle due Società, principalmente rappresentati da attività immobiliari o in liquidazione, è stato determinato il rispettivo *fair value* in accordo ad una prospettiva di carattere patrimoniale, facendo riferimento ai valori di carico riportati nel bilancio di ErgyCapital e nel progetto di bilancio di Intek al 31 dicembre 2016.

Come ulteriore elemento di approfondimento, sono stati altresì esaminati i multipli di mercato e di transazione in relazione alle principali aree di attività delle Società.



#### 4. Limiti specifici emersi nell'espletamento dell'incarico

Relativamente alle difficoltà riscontrate nello svolgimento delle analisi valutative riportate nel presente documento, si segnala quanto segue:

- Intek ed ErgyCapital evidenziano un limitato grado di comparabilità tra i rispettivi investimenti in portafoglio, in termini sia dimensionali sia settoriali;
- con riferimento all'applicazione del metodo delle Quotazioni di Borsa si precisa che i livelli di capitalizzazione delle due Società, pur rappresentando valori espressi su un mercato regolamentato, non presentano volumi scambiati elevati (in particolare Intek) né risultano coperti dai principali analisti finanziari;
- l'applicazione del *Discounted Cash Flow* ha comportato il ricorso a dati prospettici che sono per loro natura aleatori, in quanto soggetti a significativi cambiamenti di scenario e sensibili a variazioni del contesto di mercato. Qualora le assunzioni del management riflesse nei dati prospettici non dovessero realizzarsi, le analisi valutative basate su tali elementi potrebbero condurre a risultati anche sostanzialmente differenti da quanto riportato nel presente Parere;
- con riferimento all'applicazione del metodo dei multipli (di Borsa e di transazione), si segnala la difficoltà di individuare un campione esteso di società che presentino un elevato grado di comparabilità con le Società oggetto di valutazione (ed in particolare con le società da queste ultime partecipate) in termini di contesto competitivo, mercato di riferimento e profilo dimensionale.

#### 5. Indicazione dei risultati ottenuti attraverso l'applicazione dei metodi di valutazione prescelti

L'applicazione del metodo delle Quotazioni di Borsa ha condotto alla determinazione di un Rapporto di Cambio (espresso come numero di azioni ErgyCapital per ogni azione Intek di nuova emissione) compreso tra 4,0x e 4,3x. Per contro, l'applicazione del metodo *Discounted Cash Flow* ha condotto alla determinazione di un Rapporto di Cambio compreso tra 10,3x e 11,7x, mentre l'applicazione del metodo dei multipli in riferimento ai risultati consuntivi 2016 ha restituito un'indicazione di Rapporto di Cambio pari a 9,4x.

Alla luce delle analisi condotte e delle considerazioni di cui al punto 4, il Rapporto di Cambio può essere ricompreso in un intervallo tra 4,0x e 10,0x azioni ErgyCapital per ogni nuova azione Intek.

Si segnala che tale intervallo risulta allineato a quello individuato dall'*advisor* EY.

#### 6. Considerazioni conclusive

Il Rapporto di Cambio indicato nell'ultima bozza disponibile della Relazione degli Amministratori di Intek (datata 12 maggio 2017) risulta pari a 4,5x azioni ErgyCapital per ogni nuova azione Intek.

Tale valore risulta incluso nell'intervallo individuato al precedente punto 5 e più prossimo ai valori basati sulle Quotazioni di Borsa, rispetto a quelli derivanti da valutazioni di carattere fondamentale (*Discounted Cash-Flow*). Pertanto, il Rapporto di Cambio indicato in 4,5x azioni ErgyCapital per ogni nuova azione Intek può essere ritenuto congruo dal punto di vista finanziario.

  
Paolo Andrea Colombo

Presidente del Consiglio di Amministrazione - Colombo & Associati